




COMUNE DI LODI
Ufficio Polizia Idraulica



Regolamento Comunale di Polizia
Idraulica.

*Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 100 del 24.10.2006*

INDICE:

| | |
|--|---------|
| DISPOSIZIONI GENERALI | pag. 3 |
| IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE | pag. 3 |
| LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' | pag. 4 |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | pag. 4 |
| NORME TECNICHE | pag. 4 |
| ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA | pag. 8 |
| NORME TRANSITORIE | pag. 10 |
| NORME FINALI | pag. 11 |



COMUNE DI LODI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2000, intende regolamentare l'attività e le competenze in materia di Polizia Idraulica relativamente al reticolo idrico minore per come individuato dal Comune di Lodi, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 21.12.2005 e ciò ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 7/7868 del 25.1.2002 e n. 7/13950 del 1.8.2003. Tale attività è finalizzata alla salvaguardia dell'integrità e del funzionamento del complesso di corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, nonché la protezione delle sue caratteristiche idrografiche, idrogeologiche ed ambientali.

Art. 2 – Definizione Reticolo Idrico Minore

Il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale è costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in bacino o corso d'acqua.

IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 3 – Reticolo Idrico Minore di competenza comunale

Fanno parte del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale le seguenti rogge e/o corsi d'acqua:

Sinistra idrografica del Fiume Adda:

- Roggia Squintana;
- Roggia Rio;
- Roggia Mozzanica;
- Roggia Ramello Negrina;
- Roggia Sorgino Negrina;
- Roggia Vecchia;
- Roggia Nuova;
- Roggia Sorgino Vigadore;
- Roggia El Ri Falcona;
- Roggia Dardanona;
- Roggia Fratta;
- Colatore Roggia Rio;
- Roggia Riola;
- Roggia Sorgino Incantonata;
- Roggia Ramo della Roggia Rio;
- Roggia Alipranda;

- Roggia Quotidiana;
- Roggia Galuppina;
- Roggia Curletto;
- Roggia Sorgino Malaspina.

Destra idrografica del Fiume Adda:

- Roggia Rio del Prete;
- Roggia Bargana Polledra;
- Roggia Valentina;
- Roggia Gaetana;
- Roggia Molinetta.

LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 4 – Principi

L'attività di Polizia Idraulica è regolata dalla specifica normativa in materia e dal presente Regolamento che a tale normativa fa espresso riferimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 5 – Individuazione del soggetto responsabile

Ai sensi del vigente regolamento sul procedimento amministrativo il Responsabile del procedimento è il Dirigente o il Funzionario o Istruttore Direttivo, da questo individuato.

Art. 6 – Compiti ed attribuzioni

Il Responsabile del procedimento è competente all'adozione di tutti gli atti concernenti l'attività di Polizia Idraulica.

Per lo svolgimento della sua attività il Responsabile del procedimento è autorizzato a richiedere ad altri Uffici dell'Ente tutte le notizie ed i dati in loro possesso utili per i fini considerati, nonché lo svolgimento di attività istruttorie anche presso altri Uffici Pubblici. Lo svolgimento di queste attività costituisce adempimento degli obblighi attinenti al proprio Ufficio.

Il Responsabile del procedimento può anche incaricare con Determinazione, tecnici e professionisti esterni per l'effettuazione di particolari prestazioni connesse all'attività di Polizia Idraulica.

NORME TECNICHE

Art. 7 – Fasce di rispetto

Per ogni Roggia o corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale deve essere individuata la relativa fascia di rispetto che dovrà tenere conto delle aree storicamente soggette ad esondazione, delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazioni dell'alveo. La fascia di rispetto si intende misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Art. 8 – Funzione delle fasce di rispetto

Le fasce di rispetto garantiscono la conservazione dell'ambiente di ripa, nonché l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, fruizione e riqualificazione ambientale e consentono di mantenere in piena efficienza il corso d'acqua e la funzionalità delle relative opere idrauliche.

Art. 9 – Profondità delle fasce di rispetto

La profondità delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è così differenziata:

- Metri 10,00 per corsi d'acqua esterni al perimetro del Centro Edificato, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 20.9.2001;
- Metri 4,00 per canali di interesse aziendale ed interaziendale agricolo;
- Metri 5,00 per corsi d'acqua interni al perimetro del Centro Edificato, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 20.9.2001, appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

Vengono inoltre definite le seguenti fasce di rispetto:

- Metri 4,00, per le piantagioni, le alberature e le siepi;
- Metri 5,00, per le recinzioni al di fuori del perimetro del Centro Edificato, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 20.9.2001;
- Distanza minima degli scavi dal corso d'acqua pari alla profondità massima dello scavo stesso, se eseguito sopra falda;
- Distanza minima di m. 10,00 dal corso d'acqua, incrementata della profondità di scavo, per scavi permanenti in falda.

Art. 10 – Attività vietate

All'interno delle fasce di rispetto sono vietate le seguenti attività e/o interventi:

- Occupazione e/o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- Nuove edificazioni, anche in sotterraneo;
- Movimenti di terra in una fascia non inferiore a m. 5,00 dal ciglio di sponda, intesa quale scarpata morfologica stabile, o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- Tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/1999, art. 41 e/o art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- Recinzioni od interclusioni alla fascia di rispetto, all'uopo precisando che la recinzione continua, in muratura su fondazione, è assimilata ai fabbricati, mentre quelle permeabili ed eseguite con semplice infissione nel terreno dovranno mantenersi alla distanza minima di m. 5,00;
- Ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli attinenti a: regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali;
- Movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico;
- Posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione del corso d'acqua;

- Interventi che riducano e/o modifichino la pendenza del corso d'acqua;

Art. 11 – Attività consentite soggette ad autorizzazione comunale

Per quanto attiene l'attività edilizia, all'interno delle fasce di rispetto, nonché nelle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua e nelle aree soggetti a fenomeni di rigurgito, sono esclusivamente consentite:

- La demolizione senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, così come definiti alla lettera a), b) e c) della Legge n. 457 del 5.8.1978, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso.

All'interno delle fasce di rispetto sono altresì consentite le seguenti attività e/o interventi, previa autorizzazione comunale:

- Interventi che non influiscono direttamente e/o indirettamente sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;
- Sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
- Parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua da essi sgrondante in fognatura e mai direttamente nel corso d'acqua, salvo la loro adeguata depurazione. Il parcheggio prevederà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso;
- Realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), che non comportino la deviazione del flusso della corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.
- Muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbanizzata, per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e comunque ove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportino danno alle condizioni di funzionalità idraulica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - a) restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
 - b) disporre di intradosso a quota inferiore a piano di campagna o agli argini del canale, qualora esso sia pensile;
 - c) ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

Per gli interventi sopra specificati andranno applicate, quando ricorrono i casi previsti, le Deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2/99, 1, 2, 3, 4 e 5/2001 ed ogni altra Deliberazione della medesima Autorità successivamente emanata.

Art. 12 – Attraversamenti aerei

Sono consentiti gli attraversamenti aerei per come definiti dall'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, previo ottenimento della relativa autorizzazione comunale e di ogni altra autorizzazione ai sensi di specifiche normative in materia.

Art. 13 – Attraversamento in sub – alveo

Sono consentiti gli attraversamenti in sub - alveo per come definiti dall'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, previo ottenimento della relativa autorizzazione comunale e di ogni altra autorizzazione ai sensi di specifiche normative in materia. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Art. 14 – Transitò di sommità arginale

Sono ammesse singole autorizzazioni di transitò di sommità arginale per come definiti dall'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, previo ottenimento della relativa autorizzazione comunale.

Art. 15 - Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua

Sono consentite le realizzazioni di rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua per come definite dall'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, previo ottenimento della relativa autorizzazione comunale.

Art. 16 – Sfalciò erbe – tagliò piante

Lo sfalcio di erbe ed il tagliò di piante su sponde, argini, sommità arginali ed aree di asservimento idraulico, per come definite dall'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse previo ottenimento della relativa autorizzazione comunale e nel rispetto di ogni altra normativa e/o Regolamento vigenti in materia.

Art. 17 – Scarichi in corsi d'acqua

Sono consentiti gli scarichi nei corsi d'acqua per come definiti dall'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, previo ottenimento della relativa autorizzazione comunale e provinciale. Tali scarichi dovranno essere compatibili con quanto previsto dalle specifiche normative in materia ed in particolare dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici quali manufatti di dissipazione dell'energia e ciò al fine di evitare fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Art. 18 – Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali

Sono ammessi altri casi di occupazione di aree demaniali, per come definiti dall'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, previo ottenimento della relativa

autorizzazione comunale e nel rispetto di ogni altra normativa e/o Regolamento vigenti in materia.

Art. 19 – Autorizzazione paesistica

Qualora un'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il Richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli Enti competenti ai sensi delle vigenti normative in materia.

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 20 – Richieste di autorizzazione

Le richieste per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi consentiti, nonché per lo scarico nei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore devono essere inoltrate al Servizio di Polizia Idraulica mediante gli appositi moduli all'uopo predisposti e dovranno essere corredati della relativa documentazione così come prevista dalle norme tecniche per la difesa idrogeologica. Il Servizio di Polizia Idraulica si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di consentire una migliore e più approfondita valutazione dell'istanza presentata.

Art. 21 – Contratti di concessione

In caso di accoglimento della richiesta di autorizzazione il Richiedente è tenuto, entro 30 giorni dall'adozione della Determinazione di approvazione, a sottoscrivere il relativo contratto di concessione. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di concessione entro i termini come sopra indicati, l'autorizzazione si intende decaduta.

Art. 22 – Canoni di Polizia Idraulica

Le attività autorizzate ed oggetto di concessione nell'ambito dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sono soggette alla corresponsione dei canoni regionali di Polizia Idraulica per come definiti nell'allegato C) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1.8.2003 ed eventuali modificazioni ed integrazioni e vigenti al momento. Tali canoni saranno soggetti ad adeguamento annuale secondo quanto disposto dal sopra richiamato allegato C) ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 – Ruolo comunale di riscossione dei canoni di Polizia Idraulica

Il Servizio di Polizia Idraulica definisce e predispone con cadenza annuale il ruolo degli Utilizzatori dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore cui applicare i canoni di Polizia Idraulica per come definiti dal precedente art. 22.

Art. 24 – Depositi cauzionali

A garanzia di quanto previsto dalle concessioni di cui all'art. 21 ed agli obblighi ad esse connessi il Comune di Lodi può richiedere la corresponsione di idoneo deposito cauzionale di entità da stabilirsi di volta in volta e sulla base delle caratteristiche delle singole autorizzazioni.

Art. 25 – Ripristino di corsi d'acqua

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla rimessa in pristino sarà disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 47/85.

Art. 26 – Procedure per Concessioni in caso di interventi ricadenti nel Demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti Uffici dell'Amministrazione Statale le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore dovranno essere analogamente inviate alla competente Agenzia del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Art. 27 – Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo viene svolta tramite il Personale appartenente al Corpo di Polizia Locale e dal Personale appartenente al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Il Comune può inoltre avvalersi, per tali finalità, di altre realtà, previa stipula delle relative convenzioni.

Art. 28 – Analisi delle acque

Il Comune di Lodi, nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo può disporre, in qualsiasi momento, l'effettuazione, presso un laboratorio di igiene e profilassi regolarmente riconosciuto, delle analisi chimiche delle acque. Tali analisi a totale carico dei Concessionari di autorizzazioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento dovranno essere eseguite e trasmesse al Comune entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza le analisi verranno eseguite da un laboratorio, anche privato, scelto dal Comune di Lodi, con onere a carico dei Concessionari.

Art. 29 – Gestione e manutenzione del reticolo idrico minore

Il Comune di Lodi definisce per ogni singolo corso d'acqua o per gruppi omogenei il piano delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresi il risanamento ambientale, le opere di sicurezza e di protezione civile, nonché il corretto utilizzo e l'ottimizzazione della risorsa idrica. A tal fine, per la gestione e la manutenzione del Reticolo Idrico Minore di competenza, il Comune può avvalersi di soggetti esterni cui affidare i relativi incarichi previa stipula delle relative idonee convenzioni. Tali soggetti dovranno dimostrare e certificare particolare esperienza in materia.

Art. 30 – Albo delle Utenze Irrigue

Viene istituito presso il Comune di Lodi l'Albo Comunale delle Utenze Irrigue cui sono ammesse, previa presentazione di regolare istanza di iscrizione, da inoltrarsi presso il Servizio di Polizia Idraulica, e corredata della relativa documentazione, tutti i Consorzi, Regolaterie ed Utenze Irrigue che dimostrino di averne titolo ed in particolare se si verificano le seguenti condizioni:

- Utilizzazione dell'acqua sulla base di regolari titoli di concessione di cui si avvale l'Utenza;
- Definizione dell'estensione del comprensorio irriguo definito ed individuabile in apposita cartografia alla scala 1:10.000 e 1:5.000 su base catastale;
- Relazione tecnica con la quale si illustrino le modalità ed i tempi di distribuzione dell'acqua irrigua, l'elenco e le spettanze degli utilizzatori e le relative dotazioni e le eventuali ulteriori funzioni assolte dall'Utenza;
- Esistenza e pieno funzionamento degli Organi statutari (Assemblea, Presidente, Consiglio di gestione, Organi Tecnici, Sindaci, Revisori dei Conti, ecc.);
- Bilanci dei 2 anni precedenti all'istanza regolari e certificati dal collegio dei Sindaci e dei Revisori dei conti.

La costituzione dell'Albo, formalizzata con Deliberazione della Giunta Comunale, è finalizzata al perseguimento di una maggiore incisività dell'azione del Comune in materia di Polizia Idraulica e di difesa idrogeologica del territorio di sua competenza. Tale azione può estrinsecarsi anche a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con soggetti pubblici e/o privati. Le convenzioni non potranno comunque mettere in capo ai privati, sia pure tra loro consorziati, funzioni e/o prerogative proprie del Comune quali la Polizia Idraulica, la Protezione Civile, la sicurezza idrogeologica nonché la definizione e la riscossione dei canoni. Il Comune potrà convenzionare con le Utenze i modi con cui delegare l'esecuzione della manutenzione ordinaria, definendo nel contempo il trasferimento totale o parziale dei canoni regionali di Polizia Idraulica riscossi.

Art. 31 – Verifica ed aggiornamento Albo delle Utenze Irrigue

Il Comune provvede, con cadenza almeno triennale, alla verifica dell'Albo Comunale delle Utenze Irrigue, da cui saranno automaticamente espunte le Utenze che non provvederanno ad inviare, annualmente il Bilancio di competenza ed a segnalare le variazioni dell'assetto sociale, territoriale e tecnico intercorso.

NORME TRANSITORIE

Art. 32 – Aggiornamento banca dati Utilizzatori

Il Comune di Lodi, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento provvederà a pubblicare un Avviso Pubblico rivolto all'intera Cittadinanza ed a tutte le Organizzazioni di Categoria interessate, finalizzato a costituire la banca dati degli Utilizzatori che svolgono attività regolarmente autorizzate dagli Enti competenti, per come definite dagli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente Regolamento, come tali tenuti a corrispondere i canoni regionali di Polizia Idraulica e che non sono state opportunamente convenzionate con il Comune di Lodi in quanto attività o interventi realizzati antecedentemente alla data di approvazione del Reticolo Idrico Minore. Tale avviso conterrà tutti i termini e le modalità necessarie per la stipula di relativi contratti di concessione.

Art. 33 – Controlli

Decorso il termine previsto per l'autodenuncia delle attività svolte e soggette ad autorizzazione, di cui all'articolo precedente, il Comune di Lodi può disporre i necessari controlli su tutto il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale al fine di verificare

eventuali inadempienze. Tali inadempienze dovranno essere regolarizzate, secondo quanto disposto dal presente Regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica e saranno assoggettate alle sanzioni di cui al successivo art. 34.

Art. 34 – Sanzioni

Le sanzioni previste per gli inadempienti sono determinate nella misura pari a 10 volte i canoni evasi di cui all'art. 22 del presente regolamento e vigenti al momento dell'accertamento.

NORME FINALI

Art. 35 – Revisione del Regolamento

La revisione del presente Regolamento può avvenire:

- a seguito di modifica delle Leggi nello stesso richiamate e/o modifica delle vigenti disposizioni in materia;
- a seguito di modifica delle specifiche norme tecniche per la difesa idrogeologica;
- a seguito di proposta avanzata da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali o di 3 Consigli Circostrizionali: In tal caso la proposta deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare una adeguata motivazione esplicativa;
- su proposta motivata della Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla proposta, si esprime in ordine alla revisione del Regolamento.

Art. 36 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.